

CITTÀ DI SPARANISE

PROVINCIA DI CASERTA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Il presente Regolamento, redatto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sparanise è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 nella seduta del 30.11.2004

Modificato ed integrato con l'art. 77 bis con la delibera di C.C. n°36 del 23. 10. 2008

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, di cui al D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla eventuale cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

RESPONSABILITA'

1. Il Comune o l'ente gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.

Art. 3

SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi ad interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate ai locali di osservazione presso l'obitorio;
 - d. l'uso delle celle frigorifere comunali se il comune è tenuto a disporne, in caso di morte violenta;
 - e. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f. il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa previa autorizzazione;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, stabilite con apposito atto dall'Amministrazione comunale.

Art. 4

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse una copia del registro cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perchè possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - d. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II

FERETRI

Art. 5

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui era rivestito al momento della morte, pur non essendo vietato vestirlo di nuovi indumenti da porre sopra quelli che già indossava ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Coordinatore Sanitario detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 6

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Coordinatore Sanitario o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui agli art. 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 7

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 1. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durata (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); < le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; < la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285. Oltre i 100 km., anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione è d'obbligo la doppia cassa, quella di legno di

spessore minimo di 25 mm., quella di zinco di 0,660 mm., quella in piombo di 1,5 mm.

- II. «I feretri delle salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
- b. per tumulazione:
 - I. «la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno (indifferentemente interna ed esterna), l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.90, n.285.
 - II. «lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore ai 25 mm.; lo spessore in lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. se di zinco, a 1.5 mm. se di piombo.
 - c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o all'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.90, n.285 se il trasporto è per o dall'estero.
 - d. da Comune a Comune con percorso non superiore a km.100 è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30, punto 5 e punto 13 del D.P.R. 10.9.90, n.285 purché lo stesso avvenga nelle 36 ore dalla data del decesso.
 - e. cremazione:
 - I. « la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - II. «la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal comune di decesso;
 - III. « la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva -diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del coordinatore sanitario o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660
 4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.90, n.285.
 6. Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.
 7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati

dal Ministero della Salute, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 8

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9

MODALITÀ DEL TRASPORTO

1. Il trasporto, comprende:
 - a. il prelievo della salma dal luogo di decesso, o dal deposito di osservazione
 - b. il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie
 - c. la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
 - d. il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Art. 10

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale, sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione del trasporto da rilasciarsi dagli uffici comunale preposti.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18/06/1931 N. 773.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con

conducente, ai sensi dell'art. 8 della L. 15/1/92 n. 21 legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

4. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

Art. 11

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite come da art. 52 del DPR 285/90
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 12

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 13

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

2. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al

cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 14

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE -DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive -diffusive il coordinatore sanitario prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto di corteo, quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione e la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 15

TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio competente con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Coordinatore Sanitario o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285 / 1990.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art.12.

8. Per i morti di malattie infettive -diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio competente osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 16

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione;
2. nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990;
3. nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
4. In entrambi i casi, per i morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 17

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri risultanti da esumazioni, estumulazioni o cremazioni eseguite dietro parere del Coordinatore Sanitario e, per effetto di delega, dal responsabile Servizio Igiene Pubblica o suo delegato, deve essere autorizzato dal Responsabile di Servizio competente.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza è dell'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema

Art. 18

PERCORSO E SOSTE

*Stalento
Comune* *1/10/09*
 Il corteo funebre seguirà la via più breve a velocità normale, rispettando i sensi della viabilità e nell'orario indicato dai familiari nei limiti di quello fissato dall'Amministrazione Comunale, *escluso le soste funerarie.*

2. Di norma nessuna sosta potrà essere effettuata durante il trasporto funebre; è consentita, su richiesta della famiglia, la sosta nella chiesa parrocchiale dell'estinto o in altra chiesa,

- qualora l'itinerario da seguire non costituisca intralcio e pericolo per il traffico stesso.
3. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la previa autorizzazione del Responsabile del servizio.
 4. I trasporti ai cimiteri devono farsi esclusivamente con auto funebre, salvo disposizioni diverse del Responsabile del servizio, quando trattasi di casi particolari.

Art. 19

DIREZIONE E RESPONSABILITA' NEI TRASPORTI

1. L'appaltatore o l'addetto ai trasporti funebri ha l'incarico, sotto la sua personale responsabilità, della esecuzione degli ordini che saranno emanati dall'Ufficiale di stato civile e dal responsabile dei servizi cimiteriali; ricevuti tali ordini, ha quindi l'obbligo di:
 - a. dirigere e sorvegliare tutti i servizi relativi ai trasporti funebri fino alla consegna del feretro al cimitero o agli altri luoghi di destinazione, prendendo anche di sua iniziativa e sotto la propria responsabilità, quelle disposizioni che si rendessero necessarie ed urgenti nei diversi casi e momenti;
 - b. osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di leggi e regolamenti;
 - c. prendere, con chi di ragione, gli opportuni accordi per tutto ciò che riguarda le cerimonie funebri;
 - d. essere decentemente vestito in abito scuro durante il servizio e così pure i suoi collaboratori.
2. In caso di grande concorso di persone al funerale o in casi di particolari necessità, la direzione del servizio d'ordine potrà essere assunta dalla polizia municipale che disporrà l'itinerario da seguire, tenuto conto del concorso di persone, del luogo di destinazione della salma in relazione alla viabilità ed al traffico.
3. E' severamente vietato ai conducenti di autofunebri:
 - a. portare durante il servizio oggetti estranei al servizio stesso, fumare, entrare negli esercizi pubblici;
 - b. ricevere mance per qualsiasi prestazione inerente il servizio.

Art. 20

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Il comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21

OBITORI

1. Il comune deve disporre di un obitorio cimiteriale per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali provvisti di arredi per la disposizione dei feretri:
 - a. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b. deposito per un periodo definito, dalle autorità competenti, per i cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e/o per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico -conservativo;
2. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, funziona come tale, la camera mortuaria.

Art. 22

STRUTTURA CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile;
3. Il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo e smaltimento delle acque di lavaggio.

ART. 23

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva -diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne l'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi di legge.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto di essere in presenza di morte violenta o anomala, si devono sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 24

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 25

SALA PER AUTOPSIE

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 22.
2. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata od in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Art. 26

OSSARIO COMUNE

1. Il cimitero deve avere un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino in condizione di completa mineralizzazione o non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO IV INUMAZIONE TUMULAZIONE CREMAZIONE

Art. 27

INUMAZIONI

2. Le operazioni inerenti all'inumazione dei cadaveri nel campo comune del cimitero sono fatte a cura del Comune con oneri a carico della famiglia o chi per essa.
3. Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere.
4. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
5. Nel piano cimiteriale, redatto secondo le norme di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Salute n° 24 del 24/6/93, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate ad avelli e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero.

6. L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93.
7. L'occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
8. Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.
9. E' consentito collocare lapidi in posizione verticale e orizzontale, previa autorizzazione dell'Amministrazione e dietro pagamento della tariffa in vigore nel Comune di Sparanise.
10. Le fosse per inumazioni di cadaveri aventi oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50.
11. Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto di dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2) in media la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'uno dall'altro, per ogni lato, metri 0,50, destinando così, per ogni inumazione, una superficie media di mq. 2.

Art. 28

TUMULAZIONI

1. E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli avelli costruiti dal Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle gentilizie o tombe di famiglia.
2. Detti avelli avranno le dimensioni minime di metri 0,75x0,70x2,25 come da circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93; a tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 D.P.R. 283/90; avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di cm.10, debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.
3. Nel caso di costruzione in muratura le pareti che dovranno essere all'interno sempre adeguatamente intonacate di cemento, non potranno avere uno spessore inferiore a cm. 40. La chiusura degli avelli dovrà essere fatta in modo ermetico con muratura o lastra di pietra.
4. Sotto la serie di avelli di ogni arcata sarà costruita una camera di areazione con condotti di sfiato sul tetto e sotto il gradino frontale dell'arco.
5. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

Art. 29

TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Il responsabile dei servizi cimiteriali, in base alle disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie, la durata delle quali non dovrà superare i 12 mesi. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al prezzo della sepoltura al momento della tumulazione.
2. Il deposito sarà rimborsato al momento della sistemazione definitiva della salma purchè ciò avvenga entro i 12 mesi di cui sopra; altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione comunale.

ART. 30

CREMAZIONE

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si può avvalere di un idoneo impianto funzionante più vicino.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.
3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune (ossario comunale)
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione.

CAPO V

Art. 31

ESUMAZIONI

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo quando, decorso il quinquennio di seppellimento così come previsto dal decreto di Giunta Regionale Campania n. 217 del 27.02.2004, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate.
3. Le esumazioni ordinarie vengono, senza specifica autorizzazione, eseguite dal custode-necroforo del cimitero, sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il quinquennio di inumazione e, improrogabilmente, entro i 15 anni dall'inumazione.
4. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.
5. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in avelli, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta..
6. Le ossa che si rinvencono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccoglierele per deporle a pagamento in cellette ossario o accantonate in avelli.
7. Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in avelli devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

8. Le esumazioni straordinarie si eseguono solo, a richiesta dell'autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno, o, previa autorizzazione del Responsabile di Servizio competente, per trasportare le salme in altra sepoltura o per cremarle, unicamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre.
9. Per i morti di malattia infettiva contagiosa, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso di due anni dalla morte e sempre che il Coordinatore sanitario dichiari che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
10. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria si eseguono in presenza del Coordinatore sanitario o di personale tecnico dallo stesso delegato.

Art. 32

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere:
 - a. a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. I resti mortali vengono conservati in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e previo parere del Coordinatore Sanitario.
5. Le misure d'ingombro relative alle cellette ossario sono: 0.70x0.30x0.30.
6. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato, in relazione ai luoghi, (minimo 5 anni). In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
9. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o avelli la relativa raccolta e traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
10. Le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa dovuta.
11. Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in celletta ossario o avello.
12. L'uso delle cellette è concesso per periodi novantanovenali.
13. Alla scadenza della concessione delle cellette è possibile procedere al rinnovo della concessione per uguale periodo con pagamento del 50% della tariffa vigente.

ART. 33

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private, di cui al presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.
4. Per esigenze di servizio e cioè per i servizi ed opere di carattere generale, si possono rimuovere sepolture comuni e private, dandone preavviso agli interessati, se reperibili, e provvedendo a carico del comune ad altra equivalente sistemazione delle salme.
5. Il Comune può provvedere in alternativa a quanto previsto dai precedenti commi 1.e 2. alla costruzione di sepolture per famiglie e comunità, sulla base di progetti appositamente predisposti con criteri di unitarietà e di coordinamento.

ART. 34

VILIPENDIO DI CADAVERE

1. E'vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 35

ESTUMULAZIONE ANTICIPATA PER TRASFERIMENTO

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione nel rispetto del presente regolamento.

ART. 36

SCADENZE SEPOLTURE

1. Le famiglie interessate; all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'avviso alle esumazioni che verranno effettuate.
2. Nessun avviso è previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa concessione.
3. Se, scaduta la concessione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il responsabile disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

ART. 37

PRELIEVO DI PARTI DI SALME ED ALTRI OGGETTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può prelevare parti di salme, di indumenti, di oggetti, ad eccezione delle Autorità giudiziaria.
2. I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali, dopo che questi li ha opportunamente catalogati e registrati.

ART. 38

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o nel miglioramento di tombe abbandonate.
2. I materiali che non possono essere impiegati come detto, opportunamente privati dei fregi funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero.
3. Ricordi strenuamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

ART. 39

TRASFERIMENTI ONORARI

1. A norma dell' art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell' interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.
2. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali

onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze

CIMITERI

CAPO I

Art. 40

CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune di Sparanise o apposito gestore provvede ai servizi Cimiteriali di tutti i cimiteri cittadini e/o altri cimiteri previsti o costruiti successivamente al presente regolamento

Art. 41

DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Comune o azienda delegata.
3. La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono esclusivamente al Comune o azienda delegata le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
5. Il Responsabile dei servizi Cimiteriali del Comune di Sparanise controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 42

PIANO CIMITERIALE

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Tale piano cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi Sanitari pubblici. Si applica l'art. 139 del DPR 267/2000
3. Nella elaborazione del Piano si dovrà tenere conto:
 - a. delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio aumentate del 50%

- calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (es. epidemie);
- b. della valutazione della struttura ricettiva esistente , distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree , manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni,tumulazioni e cremazioni;
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
 - g. Dell'approvvigionamento di acqua potabile e della dotazione di servizi igienici a disposizione del pubblico, del personale addetto al cimitero ed ai portatori di handicap.
 - h. il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche, e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
 - i. delle strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche.
4. Lo studio del Piano cimiteriale potrà essere fatto per gradi con priorità per i cimiteri ove maggiore è il fabbisogno.

ART. 43

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 50 del DPR 285/90 stabilendo che richieste particolari in deroga a questa legge andranno valutate singolarmente dal Sindaco purché esista sempre da parte dei richiedenti la disponibilità ad utilizzare avelli di uno qualsiasi dei cimiteri comunali.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata , individuale o di famiglia.

Art. 44

CONTENUTO DEL PIANO CIMITERIALE ZONE E MANUFATTI DI SEPOLTURA

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni d'età, devono

essere conformi a quanto dispone il DPR 285/90.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepoltura privata, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del DPR 285/90
4. Apposito Piano cimiteriale potrà determinare, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.. in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 285/90).

Art. 45

ZONE PER LE TUMULAZIONI

1. Negli archi od intercalari riservati al Comune è consentita, contro il pagamento delle tariffe stabilite alla Giunta Comunale, la tumulazione di salme in appositi avelli costruiti a cura e spese dell'Amministrazione Comunale nelle dimensioni e con le caratteristiche di solidità, di impermeabilità e di sicurezza a norma di legge.

CONCESSIONI DI SEPORTURE PRIVATE

Art. 46

TIPOLOGIA E DURATA DELLE TUMULAZIONI PRIVATE

1. Le sepolture private consistono:
 - a. l'uso dei suddetti avelli è concesso dal Comune per le tumulazioni individuali per un periodo di anni 99 nel caso di occupazione immediata con salma all'atto della concessione;
 - b. di anni 99 di cui all'art. 48;
 - c. nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette-ossari individuali predisposte dal comune per la custodia dei resti mortali;
 - d. nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni, di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali per famiglie e collettività.
2. Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione e le tipologie per le sepolture private.
3. Le concessioni in uso di cui sopra possono essere rinnovate alle rispettive scadenze, per ulteriore pari periodo se non disdette dalla Pubblica Amministrazione.
4. L'amministrazione comunale può procedere alla revoca delle concessioni cimiteriali perpetue esistenti, per motivi di interesse pubblico.
5. La concessione dell'avello si farà constare da apposito contratto le cui spese di bollo, tassa, registrazione, diritti di ufficio, ecc., sono a carico del concessionario.

Art. 47

MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata (loculo, celletta, ossario, ecc.) viene concessa, di norma, a decesso della persona cui è destinata.
2. Quando ci sia disponibilità di sepoltura il Responsabile del Servizio può autorizzare la concessione in vita del richiedente, nelle seguenti circostanze:
 - a. il richiedente dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere ed abbia raggiunto almeno i 65 anni di età;
 - b. nel caso di coppia di coniugi o di fratelli o sorelle, al momento del decesso di uno dei due congiunti può essere concesso il loculo attiguo a quello assegnato.

Art. 48

ORDINE E DECORO DELLE ARCADE DI AVELLI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, che dovrà essere di marmo del tipo campione prestabilito e dello spesso di cm 2, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura, oltre che alle forme ed all'ambiente circostante.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Le modifiche e le aggiunte devono essere autorizzate.
3. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi, è riconosciuta, sentito il concessionario, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.
4. Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc, avendo cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe, i passaggi attigui, aree pubbliche, marciapiedi o spazi che possono delimitare il camminamento, in caso di violazioni di dette norme, previa diffida si può disporre la rimozione.
5. L'illuminazione votiva non deve risultare fuori traccia e deve essere fatta a norma di legge.
6. E' vietata l'apposizione di lapidi sui muri di cinta se non espressamente autorizzate.

Art. 49

TUMULAZIONI - COMPATIBILITA'

1. In ogni avello può essere tumulata una sola salma, quella risultante dalla concessione, previamente chiusa in doppia cassa di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte. Se vi è capienza e se indicato al momento della concessione, potranno essere accantonate nello stesso avello i resti di più salme previamente chiuse in adatta cassetta di legno, previa autorizzazione sanitaria.
2. In ogni celletta ossario, se indicato al momento della concessione, potranno essere depositate, se vi è capienza, i resti di più salme previamente chiusi in adatta cassetta di legno o più urne cinerarie.

Art. 50

ESTUMULAZIONI A RICHIESTA

1. Tumulata la salma nell'avello essa non potrà essere estumulata per la durata della concessione se non nei casi previsti dal precedente art. 25 del presente regolamento.
2. Nei casi di estumulazione anticipata a domanda dei parenti, per trasferimento del feretro in altra sede (avello, cappella gentilizia o tombe private), l'avello ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli senza obbligo di retrocessione parziale o totale di tassa a favore del precedente concessionario.
3. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione.
4. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario od in singole cellette, come predisposto.

Art. 51

DIVIETO DI CESSIONE E DEI DIRITTI D'USO

1. L'avello ed il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione ed a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione senza pregiudizio della sanzione prevista per i contravventori alle norme del presente Regolamento.
2. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del DPR 285/90, il diritto d'uso delle sepolture di famiglia è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia. In caso di concessione di sepoltura ad enti, il diritto di uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
3. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 52

MODALITA' DI CONCESSIONE

TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per la collettività può essere data in ogni tempo secondo la disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano cimiteriale, a persona, ente, comunità può essere data anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto i rispettivi posti-sepoltura.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente senza possibilità di rinnovo.

3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. La concessione deve risultare da atto pubblico.
5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.
6. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Art. 53

TRASFORMAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Qualora sulle sepolture in concessione perpetua o in concessione superiore ai 99 anni, vengono effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero dei posti iniziale della sepoltura, la concessione si trasforma in novantannovenale a partire dalla data della autorizzazione o concessione per la suddetta trasformazione.

Art. 54

COSTRUZIONE DELLE OPERE

1. La costruzione di area utilizzata per la costruzione di cappella, edicola, monumento ecc., impegna alla presentazione del progetto ed all'esecuzione.
2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzate, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, osservate le disposizioni di cui al DPR 285/90;
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro;
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero e non potranno essere occupate senza il certificato di usabilità, dopo aver provveduto al collaudo;
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, non superare l'altezza di mt 6,70 dal piano di campagna alla linea di gronda;
6. Qualsiasi variazione del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma;
7. I lavori devono essere eseguiti entro quattro anni dalla stipula del contratto.
8. Le autorizzazioni possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori;

Art. 55

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 44 del presente regolamento.

ART. 56

AVENTI DIRITTO

1. Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzioni di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. Sono ammessi i figli adottivi nonché il coniuge separato o passato a seconde nozze ed i figli naturali, se così è disposto con testamento o nell'atto di concessione dal concessionario. Solo il concessionario o loro eredi d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o terzi.
3. Il concessionario di origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o alcune salme.
4. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi il culto verso i defunti da far celebrare le esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci ecc..
5. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.
6. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso il servizio cimiteriale.

Art. 57

DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

1. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del DPR 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia. In caso di concessione di sepoltura ad enti, il diritto di uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
2. E' vietata pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 58

DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata da

produrre in copia all'Ufficio per le relative variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, essa deve risultare come sopra.

Art. 59

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; ove il Concessionario sia ignoto l'Amministrazione dovrà dare notizia della decisione di cui sopra mediante pubblicazione sulla tomba.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 60

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- Spolante libro*
- a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art.63 ;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g. quando la salma venga trasferita in altra sepoltura e si verifichi uno stato di necessità di sepolture all'interno del cimitero in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art.63;

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui

- sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata sulla tomba, all'albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti compete al Responsabile di servizio competente.

Art. 61

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile, disporrà che il nuovo concessionario provveda alla idonea conservazione delle salme, resti, ceneri ivi giacenti.
2. Dopo di che, il Responsabile di cui sopra, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 62

RINUNCIA – RIMBORSI

1. Nel caso di rinuncia alla sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del prezzo secondo le seguenti modalità:
 - a. se la rinuncia avviene nel 1° biennio dalla data della concessione, saranno rimborsati i 5/10 del prezzo pagato;
 - b. se avviene negli anni successivi al biennio di cui sopra, saranno rimborsati i 3/10 del prezzo pagato;
 - c. non è previsto alcun rimborso passati anni 10 dalla data della concessione.

Art. 63

RECUPERO DELLE AREE

1. Aree libere: il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del prezzo pagato, limitatamente a 5/10, nel primo anno ed a 3/10 successivamente.
2. Eccezionalmente a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nel termine di cui all'art. 55;
3. Aree con parziale costruzione: Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.
4. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le

opere stesse nel termine stabilito.

5. Rinuncia ai diritti: I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere con valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 64

ESTINZIONI

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
4. In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato avviso all'albo comunale e nel cimitero interessato per la durata di giorni 30 consecutivi.

Art. 65

ESTINZIONE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

1. Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino alla scadenza della concessione, fatta salva diversa disposizione testamentaria dell'avente diritto.

Art. 66

IMPRESE E LAVORI PRIVATI -AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE -LIMITI

1. Per l'esecuzione di opere di competenza di privati (lapidi, manutenzione di tombe preesistenti e cappelle gentilizie e relative aree di pertinenza), gli interessati possono valersi dell'opera di imprenditori a loro libera scelta. Per le costruzioni nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto regolare autorizzazione.
2. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.
3. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta dal progetto preventivo e dall'autorizzazione del Responsabile di servizio competente.
4. L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i

termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.

5. Per tutte le opere eseguite da privati dovrà essere data preventiva comunicazione al servizio ufficio cimiteriale precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
6. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere sul conglomerato cementizio semplice ed armato ed antisismiche ecc..
7. Non può essere eseguita alcuna opera privata – nuova opera, restauro, modifica, senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito o licenza o autorizzazione o permesso a costruire.
8. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
9. Nel caso di realizzazione di nuovi reparti all'interno dei cimiteri, o di sistemazione di tombe già esistenti, il responsabile dei servizi cimiteriali si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazioni o di inumazione e di manutenzione delle opere.

Art. 67

RECINZIONE AREE -MATERIALI DI SCAVO

1. Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere in ogni caso l'impresa deve pulire e ripristinare il terreno, le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 68

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall'art. 84; la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili ;
2. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati;
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del Responsabile;
4. Per esigenze di servizio il responsabile può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio;
5. Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombero di terra, sabbia, calce ecc...
6. Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei

giorni festivi e durante l'ottavo per la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dal Responsabile.

Art. 69

ORARIO E SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio medesimo.
2. Sette giorni prima della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti e fino a sette giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere private.
3. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 70

VIGILANZA E COLLAUDO

1. L'Ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati, le prescrizioni di regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Responsabile di servizio.
2. La sorveglianza diretta sulle opere è affidata all'Ufficio Tecnico che si avvarrà dei custodi dei cimiteri.
3. Quest'ultimo, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
4. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

Art. 71

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO DEL PUBBLICO

1. L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è sotto riportato e potrà essere modificato dal Sindaco o dal Responsabile del servizio con propria ordinanza e deve essere affisso in via permanente all'ingresso del cimitero.
2. Orario di apertura e chiusura invernale:
periodo 1/11 al 30/03
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
3. Orario di apertura e chiusura estiva:
periodo 1/04 al 30/10
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 16.00 alle ore 18.00

4. Il cimitero rimarrà chiuso nei giorni di lunedì per riposo settimanale e nei giorni quando sono in atto esumazioni, estumulazioni ecc.
5. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
6. La visita al cimitero fuori orario è subordinata a permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 72

DIVIETI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. rimuovere dalle tombe altrui fiori piantine, ornamentazioni ecc.;
 - b. gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed accumulare terriccio o altro su altri tumuli o terreni confinanti;
 - c. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - d. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - e. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - f. turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - g. assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - h. qualsiasi attività commerciale;
 - i. portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nel cimitero sempre previa autorizzazione del responsabile;
 - j. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, accedere e sostare con bandiere o vessilli simboli di fede politica;
 - k. introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - l. prendere fotografie all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile;
 - m. eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero senza l'autorizzazione del responsabile;
 - n. assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
 - o. nei periodi che vanno dal 10 maggio al 25 ottobre è severamente vietato portare fiori, piante ed affini;
 - p. occupare con fiori, piante o qualsiasi altra cosa spazi pubblici, marciapiedi ecc, che possono intralciare la viabilità o il servizio;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve concessioni di apposite autorizzazioni.
3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica.
4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 73

DIVIETI DI INGRESSO

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a. ai minori di anni 12 non accompagnati da persone adulte;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza o vestire in modo indecoroso o sconveniente;
 - c. quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi le opportunità di divieto;
 - d. alle persone in massa non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 74

PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI

1. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti urbani non pericolosi così come previsto dall'art. 7 lettera f del D.lgs. 5.02.1997 n. 22 (Decreto Ronchi) e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo, in periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti almeno 2 (due) volte a settimana.
4. Nei periodi delle festività dei defunti, natalizi, pasquali, Santo Patrono, lo smaltimento deve avvenire quotidianamente.

Art. 75

ARREDI INDECOROSI O PERICOLOSI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese.

TITOLO III PERSONALE CIMITERIALE

CAPO I

Art. 76

PERSONALE

1. Al servizio dei cimiteri sono addetti personale qualificato per rendere efficaci ed efficienti i servizi cimiteriali, coadiuvati da personale tenuto a sovrintendere a tutti i cimiteri del

- comune.
2. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio, che si avvarrà, per lo scopo, del servizio di igiene Pubblica dell'A.S.L. CE/2 di competenza, dei medici necroscopi, del custode del Cimitero, dei necrofori, degli operatori di Polizia Municipale e di ogni altro dipendente assegnato, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza.
 3. Il responsabile dei servizi cimiteriali, il numero, le qualifiche e le mansioni del personale addetto ai servizi stessi sono disciplinati nella pianta organica e nel relativo regolamento del personale.
 4. Le funzioni del medico necroscopico sono esercitate dal medico delegato dell'A.S.L. di competenza, a cui riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall' ex art. 365 del codice penale.

Art. 77

OBBLIGHI DEL PERSONALE

1. Il personale preposto è tenuto a:
 - a. custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso; -tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e l'immediata strada di accesso;
 - b. tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati all'interno dei cimiteri e loro adiacenze;
 - c. scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto;
 - d. assistere gli incaricati delle eventuali autopsie che si facessero nei cimiteri;
 - e. sorvegliare i cadaveri deposti nella camera mortuaria;
 - f. provvedere alle inumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie;
 - g. vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione scritta dell'autorità comunale e denunciare qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia.
 - h. prestarsi all'estrazione dal carro funebre dei feretri, all'ingresso del cimitero, ed al loro trasporto all'interno del cimitero stesso;
 - i. essere presente nel cimitero nei giorni ed ore stabiliti nella tabella affissa all'esterno del cimitero stesso.

E' VIETATO RISCOUTERE, PER NESSUNA RAGIONE, PAGAMENTO DI TARIFFE O PRETENDERE SOMME, A NESSUN TITOLO, AL DI FUORI DI QUELLE DOVUTE UNICAMENTE ALLA TESORERIA COMUNALE PREVIO RELATIVO BOLLETTINO DI PAGAMENTO.

Articolo 77 bis (*)
Alloggio di servizio del custode del Cimitero comunale

1. Il Comune concede in uso gratuito al custode del Cimitero comunale un alloggio di servizio attiguo al Cimitero. La concessione è disposta nell'esclusivo interesse del Comune al fine di permettere ed agevolare l'espletamento della mansioni e l'assolvimento degli obblighi che sono posti a carico del custode ed assicurare il migliore funzionamento della struttura.
2. Il custode ha l'obbligo di curare la manutenzione dell'alloggio di servizio con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendo dei danni che si dovessero riscontrare per sua incuria.
3. Sono a carico del Comune le spese di primo impianto. Il custode provvederà a stipulare direttamente con le Aziende erogatrici i singoli contratti di fornitura, a sottoscrivere le volture che di volta in volta si renderanno necessarie nonché al pagamento dei canoni di affitto dei relativi contatori, dei consumi di acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento, della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delle spese per la manutenzione ordinaria degli impianti. Ove talune spese non possano essere verificate mediante misurazioni con contatori autonomi, sarà posta a carico del custode una spesa annua forfettizzata, distinta per voci, da calcolare in rapporto alla tipologia dell'alloggio nonché al nucleo familiare.
4. L'alloggio può essere utilizzato per uso esclusivamente proprio e della famiglia, non può essere locato, neppure in parte, né, salvo espressa autorizzazione, ospitare persone estranee, non può essere utilizzato per uso diverso da quello esclusivamente convenuto di abitazione.
5. L'uso dell'alloggio non costituisce in alcun caso diritto acquisito e cessa automaticamente in caso di rinuncia alle mansioni di custode o di risoluzione del rapporto di lavoro; in tali casi la riconsegna dell'alloggio deve avvenire al momento della cessazione della custodia. Nel caso di licenziamento, di dimissioni del dipendente o di morte, la famiglia conserva il diritto di fruire dell'alloggio per ulteriori mesi tre. L'Amministrazione può revocare l'incarico di custodia, con conseguente perdita del diritto ad occupare l'alloggio, con preavviso di mesi due, per giusta causa. L'uso dell'alloggio cessa, altresì, qualora il Comune non ritenga più necessario mantenere la custodia ovvero ritenga di appaltare a soggetti esterni la gestione dell'immobile. In tali ipotesi l'effettiva riconsegna dell'alloggio deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento da parte del dipendente dell'avviso di risoluzione del contratto di custodia.
6. L'alloggio di servizio viene concesso in uso al custode del Cimitero con determinazione del Responsabile del servizio competente. La concessione in uso gratuito dovrà essere formalizzata con scrittura privata. Dovrà essere redatto, altresì, apposito verbale di consegna dell'alloggio.

(*) ARTICOLO APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°36 DEL 23.10.2008.

Art. 78

OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo

- rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
 3. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle disposizioni della Legge 626/94 in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

Art. 79

SOPPRESSIONE CIMITERI

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 70

CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AREA CIMITERIALE

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 81

NORME RELATIVE A CONCESSIONI PREESISTENTI

1. In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il periodo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 82

ARREDI FUNERARI PREESISTENTI

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del comune.

CAPO III

Art. 83

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli all'interno del cimitero. Per motivi di salute il Sindaco o il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visita con l'automobile. Nel permesso sono indicate le condizioni da osservare per effettuare la visita.
2. Parimenti può essere autorizzata la circolazione dei veicoli di servizio, e quelli delle imprese che eseguono lavori nei cimiteri
3. Nei casi suesposti sono fissati i percorsi, le modalità e gli orari per l'accesso.
4. Il personale di servizio può far uso della bicicletta.

Art. 84

COMPETENZE GIURISDIZIONALI

1. I cimiteri ed i servizi relativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del comune.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:
 - a. per le denunce di morte, il rilascio delle autorizzazioni conseguenti ed il controllo dell'avvenuto pagamento dei relativi diritti l'ufficio stato civile del comune;
 - b. per i lavori di costruzione, modifica o usabilità di tombe di famiglia, per la posa di lapidi ed iscrizioni l'ufficio edilizia;
 - c. per i lavori di manutenzione di opere di carattere pubblico, loculi costruiti dal comune l'ufficio lavori pubblici;
 - d. per la polizia interna e la vigilanza generale il responsabile dei servizi cimiteriali;
 - e. per le concessioni di loculi ed aree ^{il responsabile dei servizi cimiteriali} l'ufficio licenze del comune;
 - f. per la stipula dei contratti di concessione l'ufficio contratti del comune;
 - g. per la polizia esterna il corpo di polizia municipale;
 - h. per la riscossione di canoni e tariffe per operazioni cimiteriali l'ufficio economato;
 - i. per la riscossione dei diritti sanitari il servizio economato del distretto sanitario;
 - j. per le funzioni di medico necroscopo la direzione sanitaria dell'unità sanitaria locale.
 - k. L'organico del personale addetto ai cimiteri e le relative attribuzioni sono disciplinati dal regolamento per il personale.

Art. 85

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dalle vigenti normative.
2. E'abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni a cose provocati nei cimiteri da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perchè siano evitati danni e furti.
4. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private, salvo diversa decorrenza di termini indicata nell' atto di concessione, sono dichiarate decadute se i concessionari, regolarmente diffidati, non provvedano alla costruzione delle opere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di decadenza verranno rimborsate le somme spese e certificate .
5. Sono integralmente recepite quali parti integranti e sostanziali del presente regolamento le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della Sanità del 24.6.1993, n. 24.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 87

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il trentesimo giorno (30) dall'approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Con decorrenza dalla data anzidetta è abrogato il "Regolamento comunale di polizia mortuaria", approvato con deliberazione n. ____ del _____

Art. 88

PUBBLICITA'

1. Copia del presente regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici e servizi comunali interessati, compreso l'Ufficio di polizia municipale.

NDICE TITOLO I CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 RESPONSABILITA'
- ART. 3 SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO
- ART. 4 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II

- ART. 5 DISPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 6 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
- ART. 7 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTO
- ART. 8 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO III

- ART. 9 MODALITA' DEL TRASPORTO
- ART. 10 SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 11 NORME GENERALI PER I TRASPORTI
- ART. 12 RITI RELIGIOSI
- ART. 13 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE
- ART. 14 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'
- ART. 15 TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
- ART. 16 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
- ART. 17 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

- ART. 18 PERCORSO E SOSTE
- ART. 19 DIREZIONE E RESPONSABILITA' NEI TRASPORTI
- ART. 20 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE
- ART. 21 OBITORI
- ART. 22 STRUTTURA CAMERA MORTUARIA
- ART. 23 AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE
- ART. 24 PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
- ART. 25 SALA PER AUTOPSIE
- ART. 26 OSSARIO COMUNE

CAPO IV

- ART. 27 INUMAZIONI

- ART. 28 TUMULAZIONI
- ART. 29 TUMULAZIONI PROVVISORIE
- ART. 30 CREMAZIONE

CAPO V

- ART. 31 ESUMAZIONI

CAPO VI

- ART. 32 ESTUMULAZIONI
- ART. 33 SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI
- ART. 34 VILIPENDIO DI CADAVERE
- ART. 35 ESTUMULAZIONE ANTICIPATA PER TRASFERIMENTO
- ART. 36 SCADENZE SEPOLTURE
- ART. 37 PRELIEVO DI PARTI DI SALME ED ALTRI OGGETTI
- ART. 38 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI
- ART. 39 TRASFERIMENTO ONORARI

TITOLO II

CAPO I

- ART. 40 CIMITERI
- ART. 41 DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA
- ART. 42 PIANO CIMITERIALE
- ART. 43 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
- ART. 44 CONTENUTO DEL PIANO CIMITERIALE ZONE E MANUFATTI DI SEPOLTURA
- ART. 45 ZONE PER LE TUMULAZIONI
- ART. 46 TIPOLOGIA E DURATA DELLE TUMULAZIONI PRIVATE
- ART. 47 MODALITA' DI CONCESSIONE
- ART. 48 ORDINE E DECORO DELLE ARCADE DI AVELLI
- ART. 49 TUMULAZIONI – COMPATIBILITA'
- ART. 50 ESTUMULAZIONI A RICHIESTA
- ART. 51 DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO
- ART. 52 TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE

- ART. 53 TRASFORMAZIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 54 COSTRUZIONE DELLE OPERE
- ART. 55 DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE
- ART. 56 AVENTI DIRITTO
- ART. 57 DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO
- ART. 58 DIVISIONE E RINUNCIA
- ART. 59 REVOCA
- ART. 60 DECADENZA

- ART. 61 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
ART. 62 RINUNCIA – RIMBORSI
ART. 63 RECUPERO DELLE AREE
ART. 64 ESTINZIONI
ART. 65 ESTINZIONI DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA
ART. 66 IMPRESE E LAVORI PRIVATI – AUTORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA
ART. 67 RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO
ART. 68 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
ART. 69 ORARIO E SOSPENSIONE DEI LAVORI
ART. 70 VIGILANZA E COLLAUDO
ART. 71 REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL PUBBLICO
ART. 72 DIVIETI
ART. 73 DIVIETI DI INGRESSO
ART. 74 PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI
ART. 75 ARREDI INDECOROSI O PERICOLOSI

TITOLO III

CAPO I

- ART. 76 PERSONALE
ART. 77 OBBLIGHI DEL PERSONALE
ART. 78 OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

CAPO II

- ART. 79 SOPPRESSIONE CIMITERI
ART. 80 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AREA CIMITERIALE
ART. 81 NORME RELATIVE A CONCESSIONI PREESISTENTI
ART. 82 AREDI FUNERARI PREESISTENTI

CAPO III

- ART. 83 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
ART. 84 COMPETENZE GIURISDIZIONALI
ART. 85 SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- ART. 86
ART. 87 ENTRATA IN VIGORE
ART. 88 PUBBLICITA'